

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 766. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 7 agosto 1992.

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . Pag. 5

N. 767. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 7 agosto 1992.

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 8

N. 768. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 7 agosto 1992:

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) ..... Pag. 9

N. 769. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite, del 15 maggio 1992.

**Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Convenuto contumace (nella specie: comune di Guardavalle) - Notifica della sentenza effettuata mediante inserzione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale - Lamentata disapplicazione nei confronti del contumace nel procedimento innanzi a tale tribunale delle disposizioni ordinarie in materia di notificazione - Disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa.**

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 10

N. 770. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite, del 20 marzo 1992.

**Avvocato e procuratore legale - Esami di abilitazione - Albo dei procuratori legali - Divieto di iscrizione in quelli non compresi nel distretto della Corte di appello presso cui si sia sostenuto l'esame di abilitazione - Impedimento per l'esercizio del diritto di scegliere discrezionalmente la propria residenza - Ingiustificata limitazione alla libertà di residenza, con lesione dei principi di facilitazione per l'accesso al lavoro e al suo svolgimento, di parità di trattamento e di ragionevolezza della legge.**

(Legge 24 luglio 1985, n. 406, art. 3, comma secondo, in relazione al r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 25 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36).

(Cost., artt. 3, 4 e 16) ..... » 13

N. 771. Ordinanza del tribunale di L'Aquila dell'8 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 16

N. 772. Ordinanza del tribunale di L'Aquila dell'8 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... » 19

## N. 773. Ordinanza del tribunale di L'Aquila dell'8 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38) ..... Pag. 20

## N. 774. Ordinanza del pretore di Venezia del 7 luglio 1992.

**Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalità mafiosa - Prospettato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano tale tipo di legiferazione.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

(Cost., art. 77) ..... » 20

## N. 775. Ordinanza del pretore di Venezia del 7 luglio 1992.

**Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalità mafiosa - Prospettato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle indagini di necessità ed urgenza che giustificano tale tipo di legiferazione.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

(Cost., art. 77) ..... » 21

## N. 776. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Treviso del 5 ottobre 1992.

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di ritenere sussistente l'ipotesi attenuata ove la quantità di droga detenuta, pur se destinata all'uso personale, superi il quantitativo di tre dosi - Conseguente irragionevole equiparazione di posizioni diverse quali la detenzione finalizzata allo spaccio e quella finalizzata al consumo - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 27) ..... » 22



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 766

*Ordinanza emessa il 7 agosto 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari  
sul reclamo presentato da Cavada Giorgio*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

## IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo presentato dal detenuto cc Nuoro Cavada Giorgio, n. Bitti il 19 agosto 1956 avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 25 luglio 1992, esaminati i motivi addotti e verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale ha formulato la seguente ordinanza.

Il detenuto è stato condannato con sanzione definitiva perché ritenuto responsabile, fra gli altri del reato di cui all'art. 630 del c.p.

A seguito della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e su richiesta del magistrato di sorveglianza di Nuoro la prefettura di Nuoro ha rimesso allo stesso magistrato di sorveglianza una nota nella quale si dichiara che il «Cavada Giorgio» non risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

E poiché l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato preclude la concessione dei benefici ivi indicati nei confronti di soggetti condannati per taluni reati, fra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, i quali non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter sopra menzionato, il magistrato di sorveglianza, come si legge nella motivazione del suo provvedimento, ha denegato il beneficio richiesto.

Avverso la reiezione propone reiteratamente reclamo il Cavada (in data 28 luglio 1992) facendo propri i motivi di cui all'ordinanza del 10 luglio 1992 del tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale è già stata dichiarata non manifestamente impugnata la questione di costituzionalità relativa all'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992.

Il tribunale reputa non manifestamente infondata la censura mossa dall'interessato avverso l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi:

1. — Contrasto fra l'art. 3 della Costituzione e l'art. 15.2. del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306.

L'art. 15.2. del d.-l. n. 306/1992, testualmente recita: «nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno».

Pertanto, l'autorità di polizia può decidere di segnalare al giudice di sorveglianza il fatto che determinati condannati (o internati) per uno dei delitti di cui alla prima parte del primo comma dello stesso art. 15 (e fra tali delitti è compreso quello di cui all'art. 630 del c.p.) e fruitori di uno dei benefici ivi specificati non sono nelle condizioni di cui all'art. 58-ter o.p. Alla comunicazione dell'autorità di polizia la revoca del beneficio.

Il testo sopra riportato non consente di operare alcuna distinzione fra le situazioni, anche assai diverse, dei singoli condannati, così che, previa la semplice comunicazione dell'autorità di polizia, si dovrebbero denegare i benefici indicati a chi mai abbia offerto né offra collaborazione, rilevante ex art. 58-ter o.p., assumendo nei confronti degli organi di Stato un atteggiamento affatto negativo o di perdurante solidarietà con i correi eventualmente ancora liberi, e dovrebbe assumersi eguale decisione nei riguardi di chi, per aver commesso da solo il reato a lui ascritto o perché ogni aspetto della vicenda criminosa che lo riguarda sia stato chiarito, nessuna collaborazione può più prestare (è appena il caso di ricordare come l'art. 58-ter o.p. riguardi solo la collaborazione relativa alla particolare attività delittuosa per la quale sia intervenuta condanna, e non già una generica collaborazione attinente a fatti delittuosi diversi).

Per i predetti detenuti si afferma che l'intervenuto completo chiarimento dell'episodio delittuoso che lo ha portato in carcere è di ostacolo alla prestazione — anche in futuro — della collaborazione, e d'altra parte il tribunale, state l'automaticità della decisione imposta dalla norma in questione, non può darsi carico della verifica della circostanza allegata. Si deve ammettere che la formulazione dell'art. 15 del d.l. n. 306/1992 finisce per accumunare nel trattamento penitenziario situazioni profondamente diverse, finendo però, paradossalmente, per favorire proprio quei condannati che, per avere agito nell'ambito di una struttura criminale più articolata e segreta, sono di solito più pericolosi, ma si trovano dipoi nella condizione di potere utilmente «spendere» la propria collaborazione. Di qui il denunciato non manifestamente infondato contrasto della norma in argomento con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Contrasto fra l'art. 15, secondo comma, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La norma in discussione confliggerebbe con il principio costituzionale della non-retroattività della legge penale: secondo l'interpretazione più logica, il concetto di legge in virtù della quale si deve irrogare una sanzione, cui si riferisce l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non può comprendere le sole norme che descrivano fattispecie penalmente illecite e stabiliscano le relative sanzioni, ma si estende a tutte le norme che, anche nel precisare il contenuto della pena, descrivano il quadro sanzionatorio riguardante chi dovrà espriare le pene previste per le singole ipotesi criminose. E se vero che è stata autorevolmente criticata la costruzione teorica di chi voglia «fissare al momento della commissione del reato non solo l'entità della pena che da questo può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario, si dovrà pure ammettere, con la migliore dottrina, che almeno dal momento del passaggio in giudicato della sentenza si stabilisca fra lo Stato e il condannato un «patto» che atterrà alla estensione della pretesa del primo e — per converso — alle aspettative del secondo. Patto che non sembra, durante lo svolgimento del trattamento da esso disciplinato, possa essere modificato, neppure con legge che stabilisca per il condannato condizioni deteriori e, pertanto aggravi la punizione alla quale lo ha esposto la sua condotta.

E poiché la norma in discussione, nel far discendere — in maniera pressoché decisiva — conseguenze favorevoli per il condannato da comportamenti per il passato non essenziali ai fini dell'ammissione ai benefici da essa indicati, opera un innegabile peggioramento del trattamento sanzionatorio, si reputa non manifestamente infondato il denunciato contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

3. — Contrasto fra l'art. 15, primo comma, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Quanto esposto al punto precedente vale in parte a dar conto della non manifesta infondatezza del denunciato contrasto fra l'art. 15, primo comma, del d.l. n. 306/1992 e la norma costituzionale che indica l'emenda del condannato quale finalità della pena: appare evidente l'effetto deleterio che sulla rieducazione del condannato può avere la frustrazione delle sue legittime aspettative esistenti al momento di inizio della espiazione della pena o sorte per effetto di successive disposizioni.

L'art. 15, primo comma, in discussione stabilendo — nelle precisate condizioni — la denega dell'istituto del permesso premio, già inserito nel programma di trattamento, rischia di rendere vana in molti casi l'opera di rieducazione che, proprio nei casi di condannati per gravi reati, è particolarmente impegnativa per operatori penitenziari e detenuti. Non si vuole certo porre in dubbio il valore, in ipotesi apprezzabile come sintomo di emenda, di una collaborazione prestata agli organi dello Stato, soprattutto quando — come nel caso dei sequestri di persona per estorsione — si impediscano gli sviluppi di un delitto in corso di svolgimento; ma non sembra coerente con le finalità del citato dettato costituzionale ancorare — nei casi di pena in corso di espiatione — la fruizione dei noti benefici alla prestazione della collaborazione, poiché la prestazione di questa può intervenire per le ragioni più disparate (anche tali da poter non essere dimostrative, necessariamente, di emenda), mentre anche una mancata collaborazione, accompagnata (è chiaro da una dimostrata ed effettiva rottura con la scala di valori già posta a base della vita pregressa del condannato) dovrebbe non costituire elemento ostativo alla prosecuzione del «convenuto» trattamento penitenziario.

È appena il caso di notare come non si intende certo censurare la legittimità ed opportunità della previsione di incentivi a favore dei collaboratori della giustizia. Ma negare in sostanza e in pratica, che possa essere, per i responsabili di certi reati, apprezzato positivamente il comportamento serbato pur in mancanza di collaborazione, significa — quando a tanto si giunga nei confronti di persone delle quali sia in corso, anche con risultati positivi, il trattamento penitenziario — operare in possibile contrasto con la previsione costituzionale in discussione.

4. — Contrasto fra l'art. 15, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 e gli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 111 della Costituzione prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati: è stato più volte chiarito che la motivazione non può essere puramente formale né può consistere in mere clausole di stile (c.d. motivazione apparente), ma deve dare ragione dell'apprezzamento dei fatti e dei motivi di applicazione della legge da parte del giudice.

Si è già rilevato, sotto altro profilo, la sostanziale automaticità della pronuncia che il magistrato o il tribunale di sorveglianza è chiamato a rendere quando gli pervenga la comunicazione di cui all'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992: si nota ora che il provvedimento di revoca da questa norma previsto deve essere, proprio perché dovuto, adottato senza che il giudice possa esprimere alcun apprezzamento circa la sussistenza del presupposto di esso, essendogli in definitiva sottratta perfino la valutazione circa la riconducibilità della situazione del singolo condannato alla fattispecie di cui all'art. 58-ter o.p. È stato osservato che nell'ambito della revoca in argomento la funzione del giudice diviene puramente notarile e dichiarativa della volontà altrui: essa pone capo pertanto alla adozione di un provvedimento che, per consistere in una mera presa d'atto, non può essere motivato. La norma che prevede la emanazione di tale provvedimento appare in modo non manifestamente infondato contrastante con l'art. 111 della Costituzione.

Proprio quanto si è ora notato a proposito della carenza di motivazione normale al provvedimento di revoca in argomento rende palese come non sia manifestamente infondata la questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione: posto che l'attività del giudice si esaurirebbe in una presa d'atto non preceduta da momenti valutativi, la stessa attività del difensore sarebbe del tutto impossibile non potendo la difesa, nei casi come quello in esame, svolgere alcuna utile funzione di critica, di sollecitazione, di illustrazione del caso, in una parola, difensiva in senso proprio.

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, ogni decisione sul reclamo in corso resta sospeso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale proposte o illustrate nella parte motivata della presente ordinanza;*

*Sospende la procedura relativa al reclamo presentato da Cavada Giorgio avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 25 luglio 1992;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alle questioni sollevate;  
Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della citata legge.*

Sassari, addì 7 agosto 1992

*Il presidente del tribunale di sorveglianza: SANNA*

*Il magistrato di sorveglianza: DI FLORIO*

*Gli esperti: OCCHIONERO - SOGGIU*

Depositato in cancelleria oggi, 11 agosto 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: CORADDUZZA*

92C1328

N. 767

*Ordinanza emessa il 7 agosto 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari  
sul reclamo presentato da Ruiu Pietro Carmelo*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo presentato dal detenuto cc Nuoro Ruiu Pietro, n. Orune il 16 luglio 1939 avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 25 luglio 1992, esaminati i motivi addotti e verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale ha formulato la seguente ordinanza.

Il detenuto è stato condannato con sanzione definitiva perché ritenuto responsabile, fra gli altri del reato di cui all'art. 630 del c.p.

A seguito della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e su richiesta del magistrato di sorveglianza di Nuoro la prefettura di Nuoro ha rimesso allo stesso magistrato di sorveglianza una nota nella quale si dichiara che il «Ruiu Pietro Carmelo» non risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

E poiché l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato preclude la concessione dei benefici ivi indicati nei confronti di soggetti condannati per taluni reati, fra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, i quali non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter sopra menzionato, il magistrato di sorveglianza, come si legge nella motivazione del suo provvedimento, ha denegato il beneficio richiesto.

Avverso la reiezione propone reiteratamente reclamo il Ruiu in data 25 luglio 1992 facendo propri i motivi di cui all'ordinanza del 10 luglio 1992 del tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale è già stata dichiarata non manifestamente impugnata la questione di costituzionalità relativa all'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992.

Il tribunale reputa non manifestamente infondata la censura mossa dall'interessato avverso l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 766/1992).*

92C1329

N. 768

*Ordinanza emessa il 7 agosto 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari  
sul reclamo presentato da Trudu Danilo*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter, della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

## II. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo presentato dal detenuto cc Nuoro Trudu Danilo, n. Arzana il 27 novembre 1958 avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 28 luglio 1992, esaminati i motivi addotti e verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale ha formulato la seguente ordinanza.

Il detenuto è stato condannato con sanzione definitiva perché ritenuto responsabile, fra gli altri del reato di cui all'art. 630 del c.p.

A seguito della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e su richiesta del magistrato di sorveglianza di Nuoro la prefettura di Nuoro ha rimesso allo stesso magistrato di sorveglianza una nota nella quale si dichiara che il «Trudu Danilo» non risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

E poiché l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato preclude la concessione dei benefici ivi indicati nei confronti di soggetti condannati per taluni reati, fra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, i quali non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter sopra menzionato, il magistrato di sorveglianza, come si legge nella motivazione del suo provvedimento, ha denegato il beneficio richiesto.

Avverso la reiezione propone reiteratamente reclamo il Trudu in data 1<sup>o</sup> agosto 1992 facendo propri i motivi di cui all'ordinanza del 10 luglio 1992 del tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale è già stata dichiarata non manifestamente impugnata la questione di costituzionalità relativa all'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992.

Il tribunale reputa non manifestamente infondata la censura mossa dall'interessato avverso l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 766/1992).*

N. 769

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 dicembre 1992) dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da comune di Guardavalle contro Pugliese Giovan Francesco ed altra*

**Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Convenuto contumace (nella specie: comune di Guardavalle) - Notifica della sentenza effettuata mediante inserzione del dispositivo nella *Gazzetta Ufficiale* - Lamentata disapplicazione nei confronti del contumace nel procedimento innanzi a tale tribunale delle disposizioni ordinarie in materia di notificazione - Disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa.**

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8911/1990 del r.g. aa. cc., proposto dal comune di Guardavalle, in persona del sindaco *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via L. Concetti n. 1 c/o lo studio dell'avv. Raffaele Mirigliani che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; contro Pugliese Giovan Francesco e Pugliese Maria Teresa elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180 c/o lo studio dell'avv. Mario Sanino, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Noschese, giusta delega a margine del controricorso, controricorrenti.

Avverso la sentenza n. 24/1990 del tribunale superiore delle acque pubbliche dep. il 14 marzo 1990 (r.g. n. 48/1988).

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15 maggio 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Vella.

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Caristo, avv.to gen.le c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso perché vengano rimessi gli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del t.u. n. 1775/1933.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 aprile 1987 il tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Napoli condannò il comune di Guardavalle — dichiarato contumace in mancanza di prova dell'autorizzazione del consiglio comunale al sindaco per resistere all'azione — a pagare a Giovanni Francesco e a Maria Teresa Pugliese la somma di 91.500.832 lire, con gli interessi al tasso legale, in accoglimento della domanda proposta contro l'ente pubblico da Gaetano Riitano, procuratore speciale dei Pugliese, per il risarcimento del danno cagionato ai medesimi dall'occupazione illegittima di un terreno di cui erano i proprietari.

Propose appello il soccombente eccependo che la contumacia era stata erroneamente dichiarata, sia perché per la sua rappresentanza in giudizio era sufficiente il mandato conferito al sindaco, sia perché erano stati indicati gli estremi della deliberazione del consiglio comunale a resistere all'azione promossa dai Pugliese.

Resistette al gravame il Riitano, sempre nella sua qualità di procuratore speciale dei Pugliese, eccependo la inammissibilità dell'impugnazione, sul rilievo che era stata proposta dopo la scadenza del prescritto termine perentorio.

Con sentenza del 1° marzo 1990 il tribunale superiore delle acque pubbliche ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Secondo il tribunale superiore il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 189 del t.u. sulle acque pubbliche per proporre l'appello decorre per il contumace dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del dispositivo della sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi dell'art. 183 dello stesso testo unico, la notificazione della sentenza viene eseguita mediante detta inserzione. Nella specie, il comune, dichiarato contumace, aveva proposto l'appello il 23 febbraio 1988, quando era già scaduto il termine per l'impugnazione, decorrente dal 18 luglio 1987, data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale era stato inserito il dispositivo della pronuncia del tribunale regionale delle acque. E quest'ultimo aveva correttamente dichiarato la contumacia dell'ente pubblico, non essendosi esibita la delibera del

consiglio comunale di ratifica del provvedimento urgente con cui la giunta municipale aveva autorizzato il sindaco a costituirsi in giudizio. Tale deliberazione di ratifica era stata prodotta nel corso del procedimento d'appello, ma la sua efficacia sanante retroattiva, normalmente riconosciuta in giurisprudenza in considerazione della sua natura di condizione, doveva escludersi nel caso in esame, giacché il giudice dell'impugnazione aveva già rilevato, prima della sua esibizione, l'irregolare costituzione del rappresentante del comune e tratto le relative conseguenze dichiarando la contumacia del medesimo.

Ricorre per cassazione il comune di Guardavalle adducendo un motivo.

Resistono con controricorso i Pugliese. Le parti hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 183 e 189 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 182 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata deducendosi che il tribunale superiore delle acque pubbliche ha dichiarato inammissibile l'appello, perché ha applicato la norma dell'ultimo comma dell'art. 183 del citato r.d., sull'erroneo presupposto che il comune fosse contumace. E ciò perché riteneva non sanata la sua costituzione irregolare dalla produzione nel corso della fase di gravame della delibera del consiglio comunale di autorizzazione a stare in giudizio. Al riguardo, sostiene che tale statuizione si pone in netto e inconciliabile contrasto con il principio di diritto, più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui l'autorizzazione agli enti pubblici di stare in giudizio, integrando una condizione di efficacia della costituzione nel processo e non un requisito di validità della stessa, può sopravvenire in qualsiasi momento del giudizio con effetto retroattivo e con efficacia sanante delle eventuali irregolarità anteriormente verificatesi.

Si eccepisce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 183 del t.u. sulle acque pubbliche con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse ritenere correttamente eseguita la notificazione al comune mediante l'inserzione del dispositivo della sentenza di primo grado nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si osserva in proposito che, essendo la notificazione degli atti processuali uno strumento necessario per garantire il diritto di difesa, tale garanzia non può ritenersi soddisfatta qualora, pur essendo possibile l'uso di una forma di notifica idonea a portare l'atto nella sfera effettiva di conoscibilità del destinatario, si adotti, invece, una forma di notificazione da cui derivi la semplice presunzione di conoscenza legale, sebbene non sussista un'apprezzabile esigenza per procedere in modo diverso, né vi sia alcun ragionevole motivo che giustifichi un trattamento della situazione non corrispondente a quello riservato ad analoghe situazioni negli altri procedimenti giurisdizionali.

Ad avviso delle sezioni unite il tribunale superiore non è incorso in errore nel ritenere che il giudice di primo grado abbia correttamente dichiarato la contumacia del comune di Guardavalle in quanto, pur costituendo principio di diritto consolidato quello secondo cui il vizio attinente alla costituzione in giudizio di un ente pubblico derivante da difetto di autorizzazione del competente organo deliberativo, resta sanato con effetto retroattivo, in conseguenza della successiva produzione dell'atto abilitativo durante il corso del processo, è tuttavia anche pacifico che tale principio non opera nel caso in cui il giudice del merito abbia rilevato il difetto dell'autorizzazione e tratto da ciò le relative conseguenze in ordine alla legittimazione processuale (sentenze nn. 3715/1989 e 388/1987).

Nella specie, il tribunale superiore si è correttamente adeguato a questo principio, perché ha ritenuto che la produzione dell'autorizzazione a stare in giudizio, effettuata dal comune durante la fase di gravame, non aveva avuto alcuna influenza sulla dichiarazione di contumacia pronunciata dal tribunale regionale e, quindi, neanche sulla disciplina della notificazione della sentenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 183 del r.d. del 1933. Al riguardo quel giudice esattamente rilevava che detta dichiarazione di contumacia era stata emessa proprio per la riscontrata mancanza dell'autorizzazione necessaria ai fini della costituzione in giudizio dell'ente pubblico.

Rilevante e non manifestamente infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale.

La «rilevanza» è evidente se si considera che, qualora fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma dell'ultimo comma dell'art. 183 del menzionato r.d., l'appello del comune di Guardavalle sarebbe ammissibile. Infatti non potrebbe farsi più decorrere in tal caso il termine breve di trenta giorni, previsto per la sua proposizione dall'art. 189 dello stesso testo legislativo, dall'inserzione del dispositivo della sentenza impugnata nella *Gazzetta Ufficiale*; e, d'altronde, non era in concreto decorso neppure il termine annuale di cui all'art. 327 del codice di procedura civile, in

quanto risulta dagli atti del processo che detta sentenza fu depositata nella cancelleria del tribunale regionale il 24 aprile 1987 e l'appello fu proposto con ricorso notificato alle parti vittoriose il 23 febbraio dell'anno seguente.

In ordine al problema di costituzionalità deve escludersi, contrariamente a quel che ha affermato il tribunale superiore, che le sezioni unite, con la sentenza n. 5483/1988, abbiano esaminato la stessa questione di legittimità costituzionale sollevata dal comune di Guardavalle, la quale come si è detto attiene al meccanismo di notificazione della sentenza predisposto dal r.d. del 1933 sulle acque pubbliche nei confronti del contumace, giacché in quella pronuncia fu preso in considerazione il diverso problema della congruità del termine fissato dall'art. 202 di detto decreto per la proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale superiore (termine di quarantacinque giorni dalla notificazione del dispositivo, perché l'art. 202 richiama a titolo recettizio, dimezzandolo, il termine di cui all'art. 518 cod. proc. civ. del 1865), e, in relazione ad esso, si ritenne che la previsione di un termine più breve di quello di sessanta giorni da osservare per l'ordinario ricorso per cassazione, non pone la norma in questione in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale disposizione, giustificata dalla particolare materia devoluta alla cognizione di detto giudice, non determina alcuna menomazione del diritto di difesa.

Ciò premesso, ad avviso delle sezioni unite, sussiste il fondato dubbio che la norma dell'ultimo comma dell'art. 183 contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui dispone che «al contumace la notificazione della sentenza va fatta mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*».

La Corte costituzionale ha già deciso che per l'efficace esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione i soggetti ai quali è consentita l'impugnazione di un determinato provvedimento giurisdizionale, devono essere posti in condizione di avere conoscenza tempestiva dello stesso per potere utilizzare l'intero termine di decadenza previsto per adoperare il mezzo di gravame (sentenze nn. 255/1974 e 155 e 151 del 1980).

Ora, tale esigenza, sufficientemente assicurata dal vigente codice di procedura civile con la notificazione della sentenza nei modi ordinari, sostituibile con forme diverse di comunicazione soltanto in presenza di particolari situazioni o se i destinatari siano numerosi e di difficile identificazione, è quanto meno dubbio che sia stata garantita anche alla parte rimasta contumace, nel procedimento speciale previsto dal r.d. n. 1775/1933, dalla notificazione eseguita con la inserzione del dispositivo integrale (ai sensi del quarto comma dell'art. 183) nella *Gazzetta Ufficiale*, perché questo criterio di notifica appare inidoneo a determinare la conoscenza reale della pronuncia giurisdizionale, e non vi sono, d'altra parte, ragioni che giustificano la disapplicazione nei confronti di colui che sia contumace dinanzi al tribunale delle acque pubbliche delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di notificazione.

Inoltre, l'identità della situazione del contumace nel procedimento speciale in questione e nel giudizio ordinario, dà adito a perplessità anche in ordine alla legittimità costituzionale della norma del quarto comma, dell'art. 183, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo pacifico che la sua violazione si verifica tutte le volte in cui sia riservato un trattamento giuridico diverso a soggetti che si trovino in una situazione identica.

Pertanto, non essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal comune di Guardavalle, deve sospendersi il giudizio e devono rimettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché stabilisca se l'ultimo comma dell'art. 183 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo cui la notificazione della sentenza al contumace va fatta mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, contrasti o non con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

*Sospende il giudizio; dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale indicata in motivazione, e ordina che, a cura della cancelleria, questo provvedimento sia notificato alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Roma, addì 15 maggio 1992

*Il presidente:* (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria in Roma, il 20 ottobre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria:* (firma illeggibile)

n. 770

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 dicembre 1992) dalla Corte di cassazione, sez. unite civili, sul ricorso proposto da De Castello Valentino contro consiglio dell'ordine avvocati e procuratori legali di Belluno ed altri.*

**Avvocato e procuratore legale - Esami di abilitazione - Albo dei procuratori legali - Divieto di iscrizione in quelli non compresi nel distretto della Corte di appello presso cui si sia sostenuto l'esame di abilitazione - Impedimento per l'esercizio del diritto di scegliere discrezionalmente la propria residenza - Ingiustificata limitazione alla libertà di residenza, con lesione dei principi di facilitazione per l'accesso al lavoro e al suo svolgimento, di parità di trattamento e di ragionevolezza della legge.**

(Legge 24 luglio 1985, n. 406, art. 3, comma secondo, in relazione al r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 25, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36).

(Cost., artt. 3, 4 e 16).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6855/90 del r.g. aa.cc., proposto da De Castello Valentino, elett. te dom. to in Roma, via Giancarlo Bitossi n. 34 c/o lo studio dell'avv.to Ughetta Marchi, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Zanchi giusta delega in calce al ricorso ricorrente; contro consiglio dell'ordine avvocati e procuratori legali di Belluno; procuratore della Repubblica c/o il tribunale di Belluno; procuratore generale della Repubblica c/o la corte d'appello di Venezia; procuratore generale della Repubblica c/o la Corte suprema di cassazione; consiglio nazionale forense, intimati;

Avverso la decisione n. 27/1990 del consiglio nazionale forense dep. il 10 aprile 1990 (r.g. 128/89).

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20 marzo 1992 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Fanelli.

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Caristo avv.to gen.le c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso: accoglimento del ricorso in subordine ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. forense del 1985 nella parte in cui non consente al procuratore di scegliere la sede della propria residenza.

Premesso che il dott. Valentino De Castello, superato l'esame di procuratore legale sostenuto — in data 24 giugno 1989 — davanti alla commissione istituita presso la corte di appello di Firenze, proponeva in data 4 settembre 1989 domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori tenuto dal consiglio dell'ordine di Belluno, esibendo il certificato di residenza in Limana comune di quella provincia;

Il consiglio dell'ordine di Belluno, con provvedimento in data 28 settembre 1989, considerato che il predetto aveva superato gli esami di procuratore presso la corte d'appello di Firenze il giorno 24 giugno 1989 e che pertanto non era trascorso un biennio da tale data, respingeva la domanda di iscrizione;

Su ricorso del De Castello il consiglio nazionale forense confermava tale provvedimento con decisione in data 10 aprile 1990, osservando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, e 25, primo comma, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'istante era obbligato ad iscriversi «in un albo circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto» — nella specie Firenze — e non poteva chiedere il trasferimento dell'iscrizione, una volta eseguita, ad altra sede se non dopo due anni dal provvedimento di ammissione nell'ordine, stante l'attuale vigenza del citato art. 25 della legge forense; che non era possibile affermare l'inapplicabilità dell'art. 5 della legge n. 406/1985 nell'ipotesi di richiesta di iscrizione in albo tenuto dal consiglio dell'ordine con sede nel circondario di altro distretto, non dettata dal fine di eludere l'obbligo sancito dal primo comma dell'art. 3, ma imposta da «giuste scelte di residenza e di luogo di lavoro dell'aspirante procuratore», giacché una *mens legis* in questo senso non risulta oggettivata in un idoneo strumento precettivo e, pertanto, non poteva essere condiviso l'assunto del ricorrente sulla mera funzione strumentale ed accessoria del disposto del secondo comma rispetto a quello strumentale ed accessoria del disposto del secondo comma rispetto a quello del primo comma dell'articolo innanzi citato; e che non avevano pregio i richiami formulati dal ricorrente ai diritti fondamentali del cittadino, tutelati a livello costituzionale e dalla normativa comunitaria;

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il De Castello per quattro motivi, illustrati con memoria nella quale si evidenziava che a seguito della sopravvenienza della legge 4 marzo 1991, n. 67 (il cui art. 1 prevede che il superamento degli esami di procuratore legale consente la iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame; ed il cui art. 2 ha abrogato l'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, che prevede l'iscrizione di chi abbia superato l'esame in un albo nell'ambito del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto, ed ha abrogato all'art. 25 del r.d.-l. n. 1578/1933, che prevedeva il procuratore legale iscritto in un albo poteva solo dopo due anni di iscrizione chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intendeva fissare la residenza) esso aveva conseguito il diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di Belluno, ma conservava un concreto interesse ad ottenere, attraverso la pronuncia di questa corte, il riconoscimento del suo diritto alla iscrizione nel detto albo con decorrenza della data della domanda (4 settembre 1989), dalla quale decorrenza derivavano vari effetti a lui favorevoli (maturazione del termine per iscriversi nell'albo degli avvocati e quindi in quello dei patrocinanti in Cassazione; maturazione del periodo necessario per poter fruire nella pensione forense ed ogni altro beneficio derivante da una anticipata iscrizione).

Considerato che il ricorrente chiede, col suo ricorso, riconoscersi l'applicabilità della nuova disciplina alla sua istanza di iscrizione con decorrenza dal 4 settembre nell'albo dei procuratori presso il tribunale di Belluno, ovvero l'interpretazione della precedente disciplina nel senso che comunque conduca all'accoglimento dell'istanza, con effetto dalla sua data; o, in caso negativo, sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disciplina abrogata in quanto non gli consentiva detta iscrizione;

Per poter prendere in esame quest'ultima istanza, occorre deliberare la prima, contenuta nei primi tre motivi di ricorso, il cui accoglimento renderebbe non rilevante detto esame;

Col primo e col secondo motivo di ricorso si sostiene, in sostanza, che l'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985 n. 406 (obbligo di iscrizione di un albo nell'ambito del distretto ove si è sostenuto l'esame) andrebbe ritenuto applicabile a tutti quei casi che, in base alle concrete circostanze loro proprie, si presentino — secondo le valutazioni in concreto del Consiglio dell'ordine — con aspetti di espedienti o accorgimenti posti in essere per eludere l'obbligo di cui al primo comma, o, più esattamente per evitare migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi in cui l'esame da sostenere sia ritenuto più agevolmente superabile, o che, essendo privi di ogni collegamento con finalità elusiva, appaiano caratterizzati da apprezzabili motivi per un trasferimento di residenza, come, nelle specie, al fine di evitare al padre del praticante procuratore, magistrato, di venire a trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario; concludendosi che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3, essendo limitativa del diritto soggettivo alla scelta del luogo di iscrizione per l'inizio di una libera professione, non potrebbe essere intesa secondo la sua rigida formulazione letterale, ma in senso restrittivo che valga ad evitare conseguenze inique, ed estranee alla finalità della norma;

Tale argomentazione non appare condivisibile, in quanto il ritenere rilevante, nel silenzio della norma, un tale intento elusivo, e l'affidarne la valutazione al consiglio dell'ordine, sembra di tutta evidenza implicare una integrazione della norma stessa, ovviamente non consentita all'interprete;

Anche l'interpretazione sostenuta col terzo motivo (l'aver il ricorrente maturato il periodo minimo di pratica forense — iniziata il 23 settembre 1983 — prima dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 406, basterebbe ad escludere l'applicazione) sembra esulare dai limiti di una operazione ermeneutica, finendo per comportare la costruzione di una disciplina transitoria, che non appare presente in detta legge né in alcun modo da essa evincibile;

Col quarto motivo di ricorso si prospetta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 406/1986, per contrasto con l'art. 3, secondo comma, in relazione agli artt. 4 e 16 della Costituzione, in quanto non consente — neppure per valide ragioni — l'iscrizione in albo non compreso nel distretto della corte di appello presso cui si è sostenuto l'esame, così impedendo l'esercizio del diritto — ad ogni cittadino spettante — di scegliere discrezionalmente la propria residenza; violando il principio secondo cui lo Stato deve promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini, e non ostacolare l'adempimento del dovere dei cittadini di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o funzione utile per la società (art. 4 della Costituzione); creando una irragionevole disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione):

a) per i cittadini che hanno superato l'esame di procuratore, ponendo quelli che, dopo la pratica, abbiano cambiato residenza, nell'impossibilità di iscriversi nell'albo del luogo prescelto e quindi di lavorare;

b) tra aspiranti procuratori legali ed aspiranti all'iscrizione nell'albo di altre libere professioni, per le quali vige la libertà di scelta dell'albo territoriale in cui iscriversi, senza che via sia alcuna plausibile differenza tra professioni;

c) con grave menomazione del cittadino rispetto a quelli degli altri Stati appartenenti alla comunità europea, per i quali vige il principio della libertà di stabilimento;

Tale questione (a parte l'ultimo profilo, che non coinvolge problemi di costituzionalità) appare rilevante e non manifestamente infondata;

La rilevanza discende dalla richiesta di attribuzione all'iscrizione di effetti dalla data della domanda (richiesta formulata nel ricorso per cassazione, e ribadita nella memoria); al fine di non vedere ritardata l'iscrizione nell'albo degli avvocati, e poi in quello dei patrocinanti in cassazione, nonché alla cassa di previdenza finanze: ed in effetti, non sembra dubbio che un iniziale ritardo d'iscrizione nell'albo dei procuratori possa ripercuotersi sulle successive: ritardato iniziale eliminabile — a parte ogni eventuale indagine sul ricorrente delle condizioni di fatto della iscrizione — solo con la caducazione della legge che a suo tempo impediva l'iscrizione;

Inverso esclusa ogni possibilità di applicazione — come si vorrebbe — della nuova disciplina di cui alla legge del 1991 alla domanda del 1989 nel senso che l'iscrizione dovrebbe considerarsi come se allora avvenuta secondo le condizioni della nuova legge (atteso che l'iscrizione, atto istantaneo, non può che essere regolata dalla legge del tempo in cui l'atto viene in essere), resta da esaminare se il divieto biennale di iscrizione del procuratore legale, che abbia superato il relativo esame, ad un albo diverso da quello dal luogo in cui ha sostenuto l'esame, fosse compatibile con i principi della Costituzione;

L'art. 16 della Costituzione, nel sancire la libertà di soggiorno, intende consentire ad ogni cittadino la possibilità di fissare o trasferire la propria residenza o il proprio domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale (v. Corte costituzionale n. 53/1947, e n. 248/1980), e, implicitamente, anche la libertà di scelta del luogo di lavoro, salve le limitazioni dalla legge stabilite per motivi di sanità o di sicurezza, nonché, si aggiunge, per eventuali altre ragioni di pubblico interesse;

La legge dal 1985 ha voluto fra l'altro arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi di esame ritenute più vantaggiose, prescrivendo, all'art. 3, che l'esame di procuratore potesse essere sostenuto solo presso la corte d'appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica, e che, superato l'esame, l'iscrizione debba avvenire in uno degli albi del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto;

Già tale norma appariva sufficiente allo scopo, dovendosi considerare ben difficile o del tutto improbabile che, al solo fine di scegliere una sede di esame diversa da quella di sua residenza, il praticante procuratore trasferisse altrove la propria residenza fin da momento di iniziare la pratica forense, e per i due anni della sua durata minima (art. 2 della legge del 1985);

Senonché la necessaria iscrizione in albo del distretto di superamento dell'esame traeva con sé — nel silenzio, sul punto, della legge del 1985 — la ulteriore conseguenza, che, una volta iscritto, il procuratore non potesse chiedere il trasferimento ad altra sede prima del decorso di altri due anni, alla stregua della preesistente norma di cui all'art. 25 della legge professionale forense (r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36); e, malgrado alcune incertezze, in dottrina come in giurisprudenza di detto art. 25 (cfr. Consiglio nazionale forense 12 maggio 1962, e 24 aprile 1976) più di recente, e, già vigendo la legge del 1985, lo stesso Consiglio nazionale aveva ritenuto tuttora operante la limitazione biennale al trasferimento dei procuratori, prevista dall'art. 25;

Tali incertezze la legge del 1991 ha troncato, muovendo proprio dall'intento di evitare una sicura censura di costituzionalità (v. relazione alla proposta di legge n. 3912 presentata alla Camera il 10 maggio 1989; nonché intervento del Ministro della giustizia Vassalli nella seduta della seconda commissione giustizia del 30 novembre 1989;

Intervento del relatore Nicotra nella seduta della Camera del 21 gennaio 1991, in sede di riesame della legge dopo il messaggio del Presidente della Repubblica anch'esso menzionante il proposito della legge stessa di adeguarsi ai principi costituzionali della libertà di circolazione e di residenza; relazione del Senatore Correnti nella seduta del 7 febbraio 1991 della seconda commissione giustizia del Senato), con l'espressa abrogazione dell'art. 25, e col mantenere quindi soltanto l'obbligo di sostenere l'esame nel luogo in cui si è espletata la pratica;

Ciò sta a significare che quella grave limitazione alla libertà di residenza e di lavoro non era funzionale alla regolarizzazione dello svolgimento dell'esame di procuratore nel senso di impedire ai praticanti di scegliersi, attraverso la scelta del luogo, in pratica la commissione d'esame, cosicché proprio l'avvento della legge del 1991 vale a dimostrare che neppure per il passato il combinato disposto dall'art. 3, secondo comma della legge del 1985 e dell'art. 25 del r.d.-l. dal 1933 aveva una sua ragione d'essere;

In tale combinato disposto ben può ravvisarsi una ingiustificata limitazione alla libertà di residenza, con ulteriori implicazioni in ordine alla lesione del principio di facilitazione delle condizioni di accesso al lavoro e del suo svolgimento (art. 4, primo comma della Costituzione), del principio di parità di trattamento (art. 3) e del principio di ragionevolezza della legge, desumibile dallo stesso art. 3;

La questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 306, e dell'art. 25 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1438, appare dunque, per le ragioni sopra esposte, rilevante e non manifestamente infondata, e va pertanto, previa sospensione dal giudizio, rimessa all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985 n. 406, in relazione all'art. 25 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1478, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione; sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e alle parti.*

Così deciso il 20 marzo 1992.

*Il Presidente:* BRANCACCIO

Depositato in cancelleria in Roma, l'8 ottobre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria:* (firma illeggibile)

92C1332

N. 771

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila, sez. lavoro, nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Di Berardino Giustina*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Di Berardino Giustina, rappresentata e difesa dal dott. proc. Antonio La Pace, appellata, all'udienza del giorno 8 luglio 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito del ricorso depositato il 29 gennaio 1990 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 951/1991 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennità di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione Istat dalla data della domanda.

Riconosceva, infatti, la totale inabilità e incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.

La decisione veniva tempestivamente appellata dal Ministero, il quale deduceva, in primo luogo, la non debenza della indennità di accompagnamento per l'insussistenza dei presupposti medico-legali, ed in subordine l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento del maggior danno da svalutazione monetaria. A tal fine così argomentava: va a al riguardo evindenziato che a partire dalla data del 16 dicembre 1990 il tasso legale degli interessi è stato elevato al 10% (*sic*-legge 26 novembre 1990 n. 353) così che a partire da tale data il credito assistenziale può dirsi ampiamente tutelato in riferimento alla perdita del potere di acquisto per la rivalutazione.

Per contro il tasso di svalutazione è notoriamente contenuto in questi ultimi anni così che anche avendo presente il precedente tasso legale degli interessi pari al 5% ne deriverebbe una perdita del potere di acquisto davvero limitata così che in assenza di una prova «in concreto» del maggior danno subito dalla controparte per il ritardato pagamento non sembra possa automaticamente per intero riconoscersi il maggior danno da svalutazione.

(Potendosi al più riconoscersi — ove del caso — la differenza tra tasso di inflazione e tasso degli interessi legali).

Va inoltre in diritto osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 dell'8-12 aprile 1991 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali debba determinare oltre gli interessi legali il maggior danno da svalutazione monetaria (ciò appunto con riguardo agli artt. 3 e 38, n. 2 della Costituzione) non sembra sia estensibile alla materia della assistenza agli invalidi.

L'esplicito riferimento ai crediti relativi a prestazioni previdenziali da considerarsi legati sotto «il profilo funzionale» ai crediti di lavoro e la dichiarata illegittimità costituzionale con riferimento al solo comma dell'art. 38 della Costituzione non sembra possa consentire una interpretazione estensiva con conseguente automatica applicazione alla materia assistenziale (art. 38 n. 1 della Costituzione).

Con la conseguenza che da un lato non sembra possa applicarsi la norma di cui all'art. 429 del c.p.c. alla materia assistenziale mentre dall'altro lato non avendo la norma di cui all'art. 442 del c.p.c. costituito oggetto di esame da parte della Corte costituzionale la stessa è da ritenere operante in materia di assistenza.

L'appellata si costituiva in giudizio e deduceva, quanto al primo motivo di gravame, il fondamento della propria pretesa sulla base degli accertamenti medico-legali svolti in primo grado, e, per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la applicazione dell'art. 429, terzo comma del c.p.c. anche alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria di cui, all'art. 442 del c.p.c. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'impugnazione.

Le parti discutevano la causa all'udienza dell'8 luglio 1992. Il tribunale pronunciava in pari data sentenza non definitiva di rigetto dell'appello principale.

Per la decisione sull'impugnazione subordinata, il tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 442, terzo comma del c.p.c. alle prestazioni di assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 del c.p.c.

La originaria previsione normativa, riguardante i soli crediti di lavoro, è stata estesa in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, in quanto la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice deve determinare il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del credito quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo, per l'appunto, di prestazioni di previdenza sociale.

Il tribunale reputa che l'art. 442 del c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza n. 156/1991 sopra indicata, non comprende anche i crediti per prestazioni assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980; tanto il tenore letterale del dispositivo quanto la motivazione della pronuncia evidenziano come la Corte costituzionale abbia fatto riferimento al *thema decidendum* proposto dal giudice remittente che riguardava, in quel caso, i crediti previdenziali. Del resto, la esclusione di una diretta applicabilità delle norme stabilite per i lavoratori assicurati con una delle forme di previdenza sociale ai destinatari della assistenza pubblica è stato già affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 26 luglio 1979.

Da ciò discende la possibilità di una illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c., come modificato dalla sentenza n. 156/1991, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione.

La questione, sollevata d'ufficio, è rilevante ai fini della decisione sull'appello subordinato, l'unico che residua dopo la sentenza non definitiva, in pari data, con cui è stato respinto l'appello principale del Ministero, e non appare manifestamente infondata.

La stessa linea ragionativa seguita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/1979, indica la omogeneità delle situazioni dei destinatari della assistenza pubblica con quella dei beneficiari delle prestazioni previdenziali. Si legge, infatti, in tale pronuncia «il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria.

Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune è la finalità perseguita».

Del resto, coerentemente con tale premessa, tutta la successiva evoluzione normativa in materia è orientata nel senso di assicurare parità di trattamento alle due categorie.

La mancata previsione di un meccanismo automatico di adeguamento della prestazione dovuta alla perdita di valore d'acquisto della moneta per i soli crediti assistenziali si risolve, dunque in una violazione del principio di uguaglianza, ed in una irrazionalità dell'ordinamento.

Nella sentenza n. 156/1991, la Corte ha posto in rilievo come ciò che avvicina i crediti previdenziali a quelli retributivi è più che la finalità alimentare del credito, la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Orbene, la medesima finalità di sostituzione di un reddito di lavoro autologicamente non percepibile, assiste le prestazioni e le garanzie che lo Stato deve assicurare agli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ché, anzi il dettato costituzionale parla di «mantenimento» con riferimento alle ipotesi di cui al primo comma del cit. art. 38, Orbene, la nozione di «mantenimento» è stata sempre interpretata nel diritto vivente come più ampia, e giammai più restrittiva, rispetto a quella, ad esempio, di obbligazione alimentare, e dunque certamente comprensiva di quel trattamento idoneo a soddisfare le esigenze della vita garantito ai lavoratori dipendenti come quelli infortunati, ammalati o invalidi.

Le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede il ristabilimento automatico del potere di acquisto delle prestazioni previdenziali, a causa del fenomeno inflattivo, ricorrono dunque anche nei riguardi dei crediti di natura assistenziale.

Né, d'altro canto, assume rilevanza la norma introdotta dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che riguarda la disciplina in materia di rivalutazione delle prestazioni previdenziali.

I dubbi di legittimità costituzionale che possono sorgere in relazione ad una disposizione normativa che nella sostanza vanifica il giudizio di illegittimità precedente espresso dalla Corte, di fatto reintroducendo il medesimo meccanismo di rivalutazione giudicato incostituzionale, non possono essere sottoposti in questa sede al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, poiché la norma non è applicabile al giudizio *de quo*.

L'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991, infatti, si riferisce agli «enti gestori di forme di previdenza obbligatoria», e dunque ad una categoria di soggetti e di obbligazioni diversa da quella oggetto del giudizio *de quo*.

Una volta esclusa la diretta applicabilità della norma, il collegio ritiene che la disposizione normativa non sia tale da vanificare il giudizio già espresso dalla Corte costituzionale, che si muove nell'ambito gerarchicamente superiore di tutela del corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti. Poiché, secondo lo stesso ragionamento sviluppato dalla Corte, la norma dell'art. 429 del c.p.c. è un modo di attuazione dell'art. 36 della Costituzione, funzionalmente collegato all'art. 38 della Costituzione, è evidente la irrazionalità del sistema che non estende, per il tramite dell'art. 442 del c.p.c., anche ai crediti assistenziali la regola della rivalutazione automatica oltre alla corresponsione degli interessi. Il *tertium comparationis*, rispetto al quale va denunciata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, rimane così rappresentato dalla disciplina relativa ai crediti di retribuzione, rispetto ai quali permane l'assimilabilità funzionale già espressa dalla Corte con la sentenza n. 156/1991, anche per via del precedente giudizio di identità dei fini (rispetto alle prestazioni previdenziali) espresso nella sentenza n. 85/1979.

Il giudizio sull'impugnazione subordinata, il solo rimasto all'esame del tribunale, deve quindi essere sospeso e la questione rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Visita la legge costituzionale n. 1/1948 e la legge n. 87/1953;*

*Solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 442 del c.p.c., con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di cui ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza, nella parte in cui la predetta norma dell'art. 442 del c.p.c. non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria deve determinare, oltre agli interessi legali, il danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolati dall'Istat ai fini della scala mobile per il settore industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità per il ritardo dell'adempimento della pubblica amministrazione tenuta all'erogazione della prestazione assistenziale;*

*Sospende il processo;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

L'Aquila, addì 8 luglio 1992

*Il presidente: VILLANI*

N. 772

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila, sez. lavoro,  
nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Di Luzio Marianna*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Di Luzio Marianna, rappresentata e difesa dal dott. proc. Antonio La Pace, appellata, all'udienza del giorno 8 luglio 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito del ricorso depositato il 25 giugno 1990 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 701/1991 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennità di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione Istat dalla data della domanda:

Riconosceva, infatti, la totale inabilità e incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 771/1992).*

92C1334

N. 773

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila, sez. lavoro,  
nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Buccella Luigi*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione più interessi legali) - Ritenuta non applicabilità dello *ius superveniens* (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalità dell'ordinamento - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.**

(C.P.C., art. 442).

(Cost., artt. 3 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Buccella Luigi, rappresentata e difesa dal dott. proc. Falasca, appellata, all'udienza del giorno 8 luglio 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito del ricorso depositato il 26 aprile 1991 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 841/1991 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennità di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione Istat dalla data della domanda.

Riconosceva, infatti, la totale inabilità e incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 771/1992).*

92C1335

n. 774

Ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di D'Este Livio

**Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalità mafiosa - Prospettato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano tale tipo di legiferazione.**

**(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).**

**(Cost., art. 77).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sull'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.-l. n. 306/1992, 8 giugno (titolo I, capi I, II, III e IV), relativi a «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale, a provvedimenti di contrasto della criminalità mafiosa»;

#### OSSERVA

1. — La questione è rilevante essendo in gioco, allo stato degli atti, quantomeno l'applicazione dell'art. 238 del c.p.p. (se non l'intero gruppo di disposizioni sulle prove) recentemente riformato dal provvedimento gravato, sicché ritiene As. giudicante onorario che (ex art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953) il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

2a. — Quanto allo strumento legislativo del decreto del Governo da convertirsi in legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale impone — come *condicio juris* della sua emissione — che debba trattarsi di caso straordinario, e tale straordinarietà dovrà derivare da ragioni di necessità ed urgenza, che devono logicamente collocarsi del tutto al di fuori di ogni ragionevole ed ordinaria fattispecie concreta, perché connotata da evidente pericolo nel caso di ritardo nell'emettere il provvedimento legislativo: questa sola condizione autorizza la deroga eccezionale al potere esclusivo di legiferare del Parlamento italiano, e questa caratteristica di eccezionalità promana chiaramente dal complesso normativo dell'art. 77 nella sua intierezza.

2b. — Le menzionate caratteristiche di necessità ed urgenza *extra ordinem* possono essere oggetto di sindacato da parte della Suprema Corte costituzionale, come la giurisprudenza della stessa ha più volte ricordato (cf.r. sentenze nn. 75/1967, 55/1977 e 302/1988).

2. — La legge delega per l'approvazione del nuovo codice di procedura penale, già prevedeva espressamente all'art. 7 (legge n. 81/1987) una procedura particolarmente snella e rapida per la modifica del progetto definitivo, concepito in modo da non dover ricorrere alla più laboriosa procedura prevista per le leggi ordinarie. Il non aver semplicemente preso in considerazione questo specifico strumento, già approvato dal Parlamento e forse allo scopo di evitare proprio la decretazione d'urgenza, costituisce un primo grave motivo di sospettare d'illegittimità il decreto in discorso, poiché l'Esecutivo dimostra con ciò una certa negligenza nel valutare il «pericolo nel ritardo» di cui sopra, scavalcando *ex abrupto* (per due mesi) il dibattito alle Camere.

2d. — Nel merito poi, va osservato che né la riforma del processo penale né la necessità di contrastare la criminalità mafiosa possono ritenersi casi di straordinaria urgenza e necessità sul piano obiettivo, atteso che la mafia siciliana è fenomeno persistente e diffuso in quella cultura delle istituzioni da decenni se non da secoli, e d'altro canto la necessità di modificare il c.p.p. (con particolare riguardo alle disposizioni sulla prova) o deve ritenersi apodittica ed indimostrata affermazione del potere esecutivo, oppure va ricollegata ai soli processi di criminalità organizzata. Ma quest'argomentazione è fuorviante e non veritiera, poiché tutti gli artt. (dal n. 1 al n. 10) del citato d.-l. sono mirati a modificare grandemente le modalità di assunzione della prova in tutti i processi penali.

E' questo il secondo grave motivo che induce a sospettare che il gravato provvedimento sia stato emesso in assenza della prescritta *condicio juris*, in violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione; non è dimostrabile l'improrogabile necessità di modificare il rito penale (se non come puro atto di fede nel Governo, che lo dichiara nel preambolo del decreto), così come non è dimostrabile che la ritenuta (ed indimostrata, a sua volta) necessità di contrastare la criminalità mafiosa, possa giustificare un'indiscriminata alterazione e un totale stravolgimento dei principi che reggono il codice di procedura penale.

*P. Q. M.*

*Visti i sopracitati articoli di legge e della Costituzione italiana;*

*Ritenuta la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa di Livio D'Este;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del titolo primo (artt. da 1 a 10) del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Dispone notificarsi il presente provvedimento al Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura dello Stato in sede;*

*Manda alla cancelleria per la comunicazione ai due rami del Parlamento;*

*Dispone trasmettersi gli atti alla Corte suprema costituzionale in Roma per la decisione, unitamente al presente provvedimento.*

Venezia, addì 7 luglio 1992

*Il pretore: (firma illeggibile)*

92C1336

N. 775

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Gasperini Giampaolo.*

**Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalità mafiosa - Prospettato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle indagini di necessità ed urgenza che giustificano tale tipo di legiferazione.**

**(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).**

**(Cost., art. 77).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sull'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.-l. n. 306/1992, 8 giugno (titolo I, capi I, II, III e IV), relativi a «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale, a provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

OSSERVA

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 774/1992).*

92C1337

N. 776

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Pellegrino Loredana.*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. - Impossibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di ritenere sussistente l'ipotesi attenuata ove la quantità di droga detenuta, pur se destinata all'uso personale, superi il quantitativo di tre dosi - Conseguente irragionevole equiparazione di posizioni diverse quali la detenzione finalizzata allo spaccio e quella finalizzata al consumo - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 73 quinto comma, del d.P.R. n. 309/1990 sollevata dal difensore, cui si è associato il p.m.: Pellegrino Loredana, trovata in possesso di un quantitativo di gr. 1,330 di principio attivo, ottenne dal g.i.p. di Treviso sentenza di applicazione della pena nella misura che le consentì la concessione della sospensione condizionale della pena, in virtù del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. sopradetto.

Su impugnazione della procura generale di Venezia, la Corte di cassazione, con sentenza 17 gennaio 1992, annullò la sentenza impugnata ritenendo inapplicabile l'attenuante, in quanto «in ogni caso la quantità di droga detenuta è ostativa alla concessione» della stessa e fissando il limite massimo per la concessione dell'attenuante in quello individuato dalla giurisprudenza consolidata dal Supremo collegio, vigente la vecchia legislazione (le dosi di qualche giorno riferita al consumatore medio), ed escludendo automaticamente, in presenza di un quantitativo superiore alle 3 dosi, ogni altro criterio individuativo del «fatto lieve» di cui al quinto comma, dell'art. 73.

La Corte di cassazione rimise gli atti ad altro g.i.p. di questo ufficio per il nuovo esame, nel rispetto del criterio di diritto affermato — ne consegue che questo giudice di merito, he, per quantità analoga di eroina-cloridrato a quella in questione ed in presenza delle «circostanze soggettive»; quale quella della provata detenzione di droga per uso personale, ha già, in altri casi, riconosciuto l'attenuante, deve, in virtù dell'obbligo di cui al terzo comma, dell'art. 627 del c.p.p., escludere, nel caso di specie, detta applicazione con la conseguenza dell'applicazione dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 73, il cui minimo edittale prevede una reclusione di anni otto.

Tale interpretazione «dovuta» dell'attenuante in questione rende non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di essa in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Sotto il primo aspetto i profili di sospetta incostituzionalità si evincono dalla sentenza n. 333/1991 della Corte costituzionale, che affronta diffusamente il problema della costituzionalità della punibilità della detenzione di un quantitativo di droga superiore alla dose media giornaliera prefissata in gr. 0,100, individuando, anche nel caso della detenzione per consumo personale il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale di politica criminale, che pone in luce il carattere di offensività della violazione della norma nonché il criterio di ragionevolezza che sorregge l'opzione del legislatore e che conferisce il carattere di legittimità costituzionale all'opzione medesima.

Ma la Corte, sia pure incidentalmente, per suffragare l'esistenza di tale criterio di ragionevolezza, riferito non alla punibilità ma alla quantificazione della pena in relazione alla detenzione, ha fatto riferimento alla attenuante in questione (punto 13 della sentenza), esplicitamente indicando la possibilità della sua applicazione anche in caso di detenzione di droga in quantità eccedenti in misura «non lieve» la dose media giornaliera, qualora, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sia «valorizzata l'inequivoca destinazione al consumo personale», con riferimento alle «circostanze dell'azione» di cui al quinto comma dell'articolo in questione. E seguendo tale indirizzo la giurisprudenza più illimitata della Corte suprema (sent. 22 e 26 agosto 1991) ha superato il criterio quantitativo «lieve», in presenza della provata destinazione all'uso personale, per l'applicazione dell'attenuante.

Ora sembra a questo giudice che la preclusione al ricorso al parametro delle condizioni soggettive, nei termini sopradetti, in presenza di una quantità di droga ritenuta superiore alla modica quantità, individuata dalla

giurisprudenza in questione in tre dosi, crea una identità di trattamento, quanto alla mera quantificazione della pena (drammaticamente rilevabile dal giudice di merito per l'enorme differenza del minimo edittale della pena tra il primo comma ed il quinto comma dell'art. 73) tra posizioni profondamente diverse, cui corrispondono entità offensive del bene giuridico protetto del tutto difforni, quali la detenzione della droga per lo spaccio e la detenzione finalizzata all'esclusivo uso personale. Di qui la sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione del primo comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 secondo l'interpretazione della Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio sopra citato.

È altresì sospetto di incostituzionalità la norma detta anche in relazione all'art. 27 della Costituzione, poiché una volta esclusa l'applicazione della riduzione di pena nel caso di quantitativi sia pure non lievi di droga, ma destinati, con prova rigorosa, all'uso personale, appare problematico sostenere la tendenziale necessità della funzione rieducativa della pena quando il minimo edittale da applicare sopradetto conduce inevitabilmente all'irrogazione di una pena che appare, all'evidenza, spropositata.

La rilevanza della questione di illegittimità costituzionale con riferimento al caso di specie, tale che non può essere definito senza la risoluzione di essa, e dato del fatto che elementi di prova, valutati da questo giudice di merito, inducono a ritenere che la Pellegrino deteneva le circa 13 dosi di eroina-cloridrato per uso esclusivamente personale e non per spaccio.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 73, quinto comma del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli art. 3 e 27 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone la sospensione del processo.*

Treviso, addì 5 ottobre 1992

*Il giudice per le indagini preliminari: NAPOLITANO*

92C1338

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 5 2 0 9 2 \*

L. 2.400